


Riesame Disegno di Legge: "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 9 settembre 1982, ha espresso, ai sensi dell'art.19 del regolamento interno del Consiglio, parere favorevole al riformulato articolo finanziario del provvedimento in oggetto specificato.


IL PRESIDENTE
(Dr. Vincenzo Binetti)

ART. 7

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di L.950.000.000.

Al finanziamento della spesa si provvede con l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982, del Cap. 10306 "Provvedimenti per la diffusione della informazione. Primo intervento" con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L.950.000.000= e con prelevamento di pari somma dal Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione".

stall

IL PRESIDENTE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

la V^a Commissione ha inteso, dopo ampia discussione, riproporre la legge sui "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione - Primo intervento", accogliendo le osservazioni del Commissario di Governo.

Ha emendato il testo della legge nei punti che "sembravano" invadere la competenza statale in fatto di sperimentazione ma che così non è in quanto non è possibile introdurre i giornali nelle scuole senza un'attenta valutazione dei principi pedagogici che sono alla base di ogni attività didattica che ha pur bisogno di una ipotesi sperimentale e di verifiche temporali secondo ritmi che i docenti, in sede collegiale prima ed individualmente poi, stabiliscono in assoluta autonomia.

Sono state eliminate dal testo originale quelle espressioni che potessero far sorgere il dubbio che la legge non si rivolgesse correttamente agli Organi competenti della scuola.

E' doveroso informare i Colleghi del Consiglio sul comunicato dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia e Basilicata che, sul problema dei giornali nelle scuole, ha "ritenuto e ritiene positiva la volontà politica di offrire ai giovani valide e stimolanti occasioni di confronto con la realtà ed i problemi, convinto che questo confronto (che solo il giornale può concretamente consentire) serve per la crescita civile e culturale delle nuove generazioni.

Non si può, infine, non rilevare - conclude il comunicato dell'Ordine - che il rinvio della legge per i giornali nella scuola rappresenta un ennesimo episodio nel quadro di pesanti condizionamenti per tutte le iniziative della Regione Puglia in materia di informazione: è inoppugnabile la constatazione che per la Puglia viene ritenuto illegittimo ciò che in Piemonte o in Lombardia è legittimo, e che, di conseguenza, è estremamente difficile realizzare ciò che altrove è pacificamente acquisito".

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, la legge viene riproposta nel rispetto di alcune perplessità da parte del P.C.I. in merito all'atteggiamento assunto dal Ministero della P.I. per le modalità che riguardano la lettura dei giornali nelle scuole medie superiori.

Si ritiene comunque che la Regione Puglia non debba rinunciare all'iniziativa della informazione in un settore in cui la formazione delle giovani generazioni deve pur avvalersi del messaggio giornalistico a patto che vi sia l'adeguamento del mezzo ai principi della verità, dell'onestà e dell'obiettività.


- Giuseppe Colasanto -

4

R I E S A M E

D I S E G N O D I L E G G E

"PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE. PRIMO INTERVENTO"

ART. 1

La Regione Puglia - in attuazione dei principi dello Statuto - considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

TESTO V^o COMMISSIONE

ART. 1

INVARIATO

ART. 2

In attesa di una legge organica nel settore anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audio-visivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del D.P.R. 616/1977 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12/5/1980, promuove un piano di intervento, a titolo sperimentale e limitato all'anno scolastico in corso, per la sperimentazione didattica nella scuola elementare e per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole medie di I e II grado statali, non statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

TESTO V COMMISSIONE

ART. 2

In attesa di una legge organica nel settore anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audio-visivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del D.P.R. 616/77 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12/5/80, nonché nel rispetto della normativa statale di principio nel campo dell'informazione, promuove un piano di intervento, limitato all'anno scolastico 1982/83, per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole pugliesi.

ART. 3

I capi di Istituto, nelle scuole di cui al precedente articolo, su decisione degli Organi collegiali, fanno richiesta al Presidente della Giunta dei fondi necessari per l'abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e a due riviste che abbiano notevole spessore culturale e siano riconosciuti validi ai fini perseguiti dall'art. 1.

Un giornale quotidiano e una rivista periodica saranno scelti fra quelli pubblicati in Puglia o, almeno, registrati presso i Tribunali della Regione Puglia e pubblicati da almeno un anno. Un quotidiano e un periodico saranno scelti fra quelli a diffusione nazionale.

Le richieste dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo le modalità di cui al comma precedente e del numero delle classi interessate alla sperimentazione.

TESTO V COMMISSIONE

ART. 3

Le scuole di cui al precedente articolo, attraverso i loro Organi competenti, possono richiedere al Presidente della Giunta fondi necessari per l'abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e a due riviste che abbiano notevole valore culturale e che rispondano ai fini perseguiti dall'art. 1.

Un giornale quotidiano e una rivista periodica saranno scelti fra quelli pubblicati in Puglia o, almeno, registrati presso i Tribunali della Regione Puglia e pubblicati da almeno un anno. Un quotidiano e un periodico saranno scelti fra quelli a diffusione nazionale.

Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 4

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approverà il piano di finanziamento e procederà ad assegnare - secondo le disponibilità di bilancio - un numero di abbonamenti per ciascuna scuola in proporzione alle richieste.

Nel piano possono essere previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa di L. 20.000.000=, ai fini della migliore attuazione delle finalità sperimentali della legge.

TESTO V^e COMMISSIONE

ART. 4

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva il piano di finanziamento e procede ad assegnare, secondo le disponibilità di bilancio, un numero di abbonamenti per ciascuna scuola in proporzione alle richieste e secondo criteri di parzialità.

Sì
Nel piano possono essere previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa di L. 20.000.000=, ai fini della migliore attuazione delle finalità della legge.

ART. 5

L'esperimento è limitato, ovviamente, al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la conclusione delle lezioni per l'anno scolastico 1981/82.

TESTO V^o COMMISSIONE

ART. 5

L'applicazione della presente legge è limitata all'anno scolastico 1982/83.

6

ART. 6

Gli Organi collegiali entro il 31 luglio del 1982 inviano una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta Regionale che redige entro il 30 settembre dello stesso anno una relazione che invia al Consiglio Regionale ed agli Organismi scolastici.

TESTO V COMMISSIONE

ART. 6

Le scuole, entro il 15 luglio del 1983, trasmettono una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta Regionale che redige entro il 20 settembre dello stesso anno una relazione da inviare al Consiglio Regionale.

ART. 7

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 950milioni.

L'onere di cui al 1° comma del presente articolo trova riscontro, ai fini della copertura finanziaria, nella Rubrica 10° della parte 2° spesa, del Bilancio pluriennale 1981/82, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23 giugno 1981, n. 33.

ART. 7

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di L. 950milioni.

Al finanziamento della spesa si provvede con l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982, del Cap. 10306 "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento" con uno stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 950.000.000= e con prelevamento di pari somma dal Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione".